



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ UD'A

(Emanato con D.R. n. 671 del 14.03.2018)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, istituito ai sensi dell'art. 31-bis dello Statuto di Ateneo, secondo le disposizioni della normativa vigente ed in applicazione del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e del DM 47/2013, art. 9, comma 1, lettera e) ed allegati.

Articolo 2

Composizione, nomina e durata del mandato

Il Presidio della Qualità (di seguito, per brevità, PQA) è costituito da 4 componenti in possesso di comprovata esperienza in materia di qualità della ricerca e della didattica che assicurino -per tutta la durata del mandato- la loro attività in modo stabile e continuativo, fatti salvi gli adempimenti normativi previsti dal loro *status*.

In particolare è composto:

a) da 1 professore di ruolo di prima fascia che abbia optato o che opti per il tempo pieno, con il compito di sovrintendere alle attività del Presidio e coordinarle (c.d. delegato del Rettore per la "Qualità"), che assume le funzioni di Presidente;

b) da 3 docenti di ruolo appartenenti ai domini ERC (European Research Council) *Physical Sciences & Engineering, Social Sciences & Humanities, Life Sciences*.

Il PQA, su specifica esigenza e su richiesta motivata del suo Presidente agli organi accademici competenti, può essere integrato da altri componenti esperti, sempre in possesso di comprovata esperienza in materia di qualità della ricerca e della didattica.

I componenti del Presidio della Qualità sono nominati dal Rettore con proprio decreto.

Il Presidente è nominato dal Rettore quale delegato per la "Qualità".

I componenti di cui alla lettera b) che precede sono nominati dal Rettore all'interno di una rosa di sei nomi individuata dal Senato Accademico, sulla base di candidature presentate a seguito di avviso interno da pubblicare sul sito d'Ateneo.

I componenti esperti di cui al comma 3 sono nominati con chiamata diretta del Rettore, previa risposta ad atto di manifestazione di interesse e successiva valutazione dei *curricula*.

I componenti di cui alle lettere a) e b) durano in carica 3 anni, con possibilità di un solo rinnovo per ulteriori 3 anni; è fatta salva la possibilità di ricandidatura decorso un triennio dalla cessazione dell'ultimo incarico.

I componenti esperti di cui al comma 3 sono incaricati in via temporanea oppure con mandato che abbia una scadenza pari al termine del mandato dei componenti già in carica. Il compenso verrà concordato, in ragione della durata e della complessità dell'incarico, prima del conferimento dell'incarico stesso.

Articolo 3

Presidente

Il Presidente:

- rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Università; ne sovrintende e



coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti;

- convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese;
- risponde del proprio operato direttamente al Rettore.

Articolo 4

Incompatibilità, decadenza, revoca e dimissioni

Per i componenti del PQA, per la durata del mandato, è fatto divieto:

- di far parte degli altri organi d'Ateneo;
- di ricoprire il ruolo di Direttore di Dipartimento, Presidente delle Scuole (strutture di raccordo), Presidente o componente delle Scuole di specializzazione.

In ogni caso, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espressamente rinvio alle norme del D. L.vo n.39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*".

Il PQA deve riunirsi almeno quattro volte l'anno ed almeno una volta ogni tre mesi. In mancanza i componenti decadono dall'incarico.

I singoli componenti del PQA sono tenuti a partecipare alle riunioni e decadono se non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni nell'anno, oppure qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.

Le dimissioni del PQA o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Rettore. Le dimissioni avranno effetto dalla data della loro presentazione, ferma restando la *prorogatio* delle funzioni nelle more della nomina dei sostituti secondo le procedure di cui all'art.2.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del PQA cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà alla nomina dei sostituti secondo le procedure di cui all'art.2. Nelle more del procedimento il Collegio opererà in composizione ridotta. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio.

Articolo 5

Compiti

Il Presidio della Qualità è una struttura organizzativa con funzioni di supporto finalizzate alla promozione della cultura della qualità nell'Ateneo con particolare riguardo alla funzione di garantire la qualità dei corsi di studio e delle attività di ricerca e agevolare il processo di accreditamento dell'Ateneo stesso.

Il PQA, in virtù della finalità che gli è stata attribuita, svolge i propri compiti in modo continuativo e stabile per l'intera durata del mandato, attraverso l'impegno diretto e l'attività propria dei suoi componenti che garantiscono costantemente la funzione di supporto all'Ateneo (anche con incontri operativi periodici).

Il Presidio di Qualità in particolare:

- propone e coordina l'attuazione del modello di assicurazione interna della qualità in conformità alle indicazioni ministeriali;
- propone, all'interno del modello di assicurazione, strumenti comuni per tutti i corsi di studio, individuando attività di formazione e informazione per la loro applicazione;
- supervisiona e monitora lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo;
- fornisce indicazioni ai corsi di studio e ai loro Referenti, nonché ai Referenti di Struttura per le attività comuni;



- supporta e verifica l'attività di riesame dei Corsi di Studio
- verifica il continuo aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale (SUA) sia nell'ambito delle attività relative alla didattica, (SUA-CdS) che nell'ambito delle attività di ricerca di ciascun Dipartimento (SUA-RD);
- sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per la didattica, la ricerca e la terza missione, in conformità a quanto dichiarato nei documenti programmatici;
- analizza e recepisce le indicazioni relative alla qualità provenienti da soggetti esterni all'Ateneo, integrando e/o modificando i processi in atto per l'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, per le rispettive competenze;
- collabora con il Nucleo di Valutazione per la definizione dei criteri e degli indicatori da utilizzare per la valutazione della didattica e della ricerca;
- allo scopo di assicurare preventivamente il rispetto della Qualità il PQA fornisce consulenza al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione anche attraverso la predisposizione di report.

Articolo 6

Indennità e Compensi

Al Presidente del PQA è corrisposta un'indennità annua di € 4.000,00; a ciascun componente di € 3.000,00.

I componenti esterni di cui all'art.1 comma 3 hanno diritto ad un compenso il cui ammontare verrà concordato, in ragione della durata e della complessità dell'incarico, prima del conferimento dell'incarico stesso, come già specificato all'ultimo comma dell'art.2.

Articolo 7

Supporto tecnico e amministrativo

Il PQA, per le attività di carattere tecnico e amministrativo, si avvale del supporto fornito da:

- un apposito Ufficio, espressamente dedicato, dell'amministrazione centrale;
- i responsabili degli Uffici.

Articolo 8

Accesso alle informazioni

Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Il Presidio della Qualità, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 9

Funzionamento del Presidio della Qualità

Il PQA svolge la sua funzione in modo continuativo e per tutta la durata del mandato. Le attività proprie del PQA sono svolte direttamente dai componenti, sotto il coordinamento e la supervisione del Presidente.

Il PQA si riunisce ogni volta che sia necessario al fine dell'assolvimento delle sue funzioni. La



riunione si può tenere anche in modalità telematica.

Il Presidente convoca le riunioni del Presidio almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; stabilisce l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le sedute del Presidio non sono pubbliche. Il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal componente appartenente alla fascia più alta (nell'ordine I, II e III fascia); in caso di parità di fascia al componente con maggior anzianità di servizio maturata nell'Ateneo.

Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'apposito Ufficio, espressamente dedicato, dell'amministrazione centrale.

Articolo 10

Publicità e verbalizzazione

Per ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente di seduta decide se il verbale deve essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva.

Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

I verbali sono visionabili sul sito pqa@unich.it da tutto il personale strutturato dell'Ateneo.

Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Articolo 11

Entrata in vigore e rinvii

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.